

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-378	del 04/05/2016
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di "Accordo di cooperazione" tra SO.G.I.N. S.p.A. e ARPAE per la verifica di conformità delle opere a quanto approvato dal Ministero dell'Ambiente con Decreto DVA-2013-18706 del 6/8/2013.	
Proposta	n. PDTD-2016-380	del 02/05/2016
Struttura adottante	Sezione Di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Sezione Di Piacenza	
Dirigente proponente	Dott. Biasini Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Biasini Giuseppe	

Questo giorno 04 (quattro) maggio 2016 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di “Accordo di cooperazione” tra SO.G.I.N. S.p.A. e ARPAE per la verifica di conformità delle opere a quanto approvato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto DVA-2013-18706 del 6/8/2013.

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna”, ed in particolare l’articolo 5 – *funzioni, attività e compiti* – lettere d), h), i);
- l’art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale, il quale prevede che “per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente;
- l’Accordo di programma per la definizione delle attività di Arpa, sottoscritto da Regione, Province, Aziende USL, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12/03/2002 ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 44/95 ove sono definite le attività aggiuntive che ARPA può svolgere a favore di soggetti sia pubblici che privati, nonché le caratteristiche di tali prestazioni;
- l’art. 21, comma 1, lettera g), della medesima Legge Regionale il quale prevede che ARPA possa avere introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione;
- la Legge Regionale 29 luglio 2015 n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” e nello specifico: l’art. 16 il quale prevede che “*l’Agenzia istituita ai sensi della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 - Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna - è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia*”, (nel seguito denominata Arpae) a decorrere dal 1.1.2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 14 del 11 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il nuovo “*Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna*”;

PRESO ATTO:

- che in ottemperanza al D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” e in particolare all’art. 13, è stata costituita la Società SO.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni – avente sede legale in Roma, Via Marsala 51 C (C.F. e P.I.: 05779721009), a cui è stato affidato lo smantellamento (“*decommissioning*”) delle quattro centrali nucleari esistenti sul territorio nazionale italiano, tra cui quella sita nel Comune di Caorso (PC);
- che in data 2 agosto 2001 è stata presentata all’allora MICA, ai sensi dell’articolo 55 del Decreto Legislativo del 17 Marzo 1995, n. 230, l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla disattivazione dell’impianto nucleare sito nel Comune di Caorso (PC);
- che con deliberazione G.R. n. 1044 del 9 luglio 2007, la Giunta della Regione Emilia – Romagna ha espresso, in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 6 L. 8 luglio 1986, n. 349, il proprio parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto “Impianto nucleare di Caorso. Attività di decommissioning. Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito”, presentato dalla Società SO.G.I.N. S.p.A. a condizione dell’osservanza delle prescrizioni nella stessa delibera indicate;
- che, a seguito di istanza presentata dalla Soc. SO.G.I.N. (prot. N. 20893 del 27/5/2013), ai sensi del D.Lgs. n. 152 e ss.mm.ii., per la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto “Centrale di Caorso – aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito”, il Ministero dell’Ambiente, con proprio Decreto DVA-2013-18706 del 6/8/2013, ne ha stabilito l’esclusione nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto medesimo e alla sopracitata Delibera G.R. n. 1044/2007;
- che, alla lettera a) *punto 3*) della predetta deliberazione G.R. n. 1044/2007, è stato disposto, tra l’altro, che “*sia incaricato un tecnico nominato d’intesa tra Comune di Caorso e Provincia di Piacenza, a spese di SOGIN SPA, per verificare la conformità delle opere a quanto approvato*”;
- che il Comune di Caorso e la Provincia di Piacenza, con proprie note rispettivamente in data 1/10/2015 e in data 16/11/2015 (prot. N. 67994), hanno comunemente indicato ARPAE – Sez. Provinciale di Piacenza, nella persona del Dott. Roberto Sogni, responsabile del CTR Radioattività ambientale, per lo svolgimento dell’incarico di tecnico di cui alla prescrizione sopra meglio dettagliata;
- che, conseguentemente, ARPAE – Sezione Provinciale di Piacenza, nel manifestare la propria disponibilità, ha redatto una proposta (prot. N. PGRC/2015/009191 del 22/12/2015) per lo

svolgimento dell'incarico *de quo*, trasmettendola alle Amministrazioni coinvolte, che ne hanno condiviso i contenuti;

CONSIDERATO:

- che la Soc. SO.G.I.N. congiuntamente ad ARPAE, Sezione Provinciale di Piacenza, intendendo disciplinare le attività da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni suddette nonché le modalità di pagamento delle prestazioni previste, hanno condiviso uno schema di "Accordo di Cooperazione", allegato al presente Provvedimento sub A), quale parte integrante e sostanziale, a cui si fa esplicito riferimento;

RILEVATO:

- che l'Accordo avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula del medesimo sino al 31.12.2020;
- che la Soc. SO.G.I.N. S.p.A. corrisponderà ad ARPAE, per le attività svolte, un importo complessivo di € 54.000,00, oltre IVA, come riportato nell'allegato B) "*Computo Metrico*", che fa riferimento ai costi orari previsti dal vigente Tariffario ARPAE, in particolare:
 - € 60,00 per ora per analisi documentate;
 - € 60,00 per ora per sopralluoghi;
 - € 60,00 per ora per relazioni tecniche.

Eventuali attività di campionamento, preparazione, analisi saranno tariffate secondo la matrice campionata/parametro analizzato fino alla concorrenza massima di € 10.000,00, oltre IVA;

- che il corrispettivo di cui sopra, per un totale previsto in € 64.000,00, oltre IVA, verrà liquidato dalla Soc. SO.G.I.N. S.p.A. secondo le modalità di cui all'art. 5) dell'Accordo;

RITENUTO:

- che le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali dell'Ente e che è pertanto opportuno procedere alla stipula dell'"Accordo di Cooperazione" con la Soc. SO.G.I.N. S.p.A. come da allegato schema sub A), per le motivazioni ampiamente descritte in premessa;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Biasini, Direttore della Sezione Provinciale ARPAE di Piacenza, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 il Dott. Giuseppe Biasini;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di “*Accordo di Cooperazione*”, *Allegato A*) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, corredato dall’*Allegato B*) “*Computo metrico*”, da stipularsi con la Società SO.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni – avente sede legale in Roma, Via Marsala 51 C (C.F. e P.I.: 05779721009), per la verifica di conformità delle opere a quanto approvato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto DVA-2013-18706 del 6/8/2013;

2. di dare atto:

- che l’*“Accordo di Cooperazione”* avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula del medesimo sino al 31.12.2020;
- che dall’Accordo di cui al precedente punto 1) deriverà per ARPAE un ricavo pari alle tariffe fissate con D.G.R. n. 14 del 11 gennaio 2016;

3. che il corrispettivo di cui sopra, per un totale previsto in € 64.000,00, oltre IVA, verrà liquidato dalla Soc. SO.G.I.N. S.p.A. secondo le modalità di cui all’art. 5) dell’Accordo;

4. di dare altresì atto che il ricavo di € 64.000,00 di cui sopra, è a carico degli esercizi 2016/2017/2018/2019 e 2020 ed è stata compresa nei ricavi avente natura di “*Ricavi per servizi resi a terzi su tariffa*”, nel Conto Economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento:

- al Centro di responsabilità PCCTR - Centro Elementare di Responsabilità “PCTRA”.

Il Direttore di Sezione
(Dott. Giuseppe Biasini)

Accordo di Cooperazione ID E0034S16
--

tra

SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (di seguito "SO.G.I.N.") con sede legale in Roma, via Marsala 51 C, società, con socio Unico, capitale sociale di euro 15.100.000,00 interamente versato, numero 05779721009 di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, di codice fiscale e di Partita I.V.A., numero 922437 di Repertorio Economico Amministrativo (REA) rappresentata da Riccardo Casale, Amministratore Delegato

e

l'ARPAE, Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Piacenza, Partita I.V.A. numero 04290860370, rappresentata per la firma del presente atto dal dott. Giuseppe Biasini Direttore della sezione Provinciale di Piacenza

PREMESSO

1. che SO.G.I.N è una società per azioni costituita in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
2. che a SO.G.I.N, organismo di diritto pubblico, è stato affidato, *ex lege*, ai sensi del predetto art. 13, del D. Lgs. n. 79/99, lo smantellamento ("*decommissioning*") delle quattro centrali nucleari italiane di Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE);
3. che la SO.G.I.N, con nota prot. n. 20893 del 27/05/2013, ha presentato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto "Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito";
4. che il Ministero dell' Ambiente con Decreto DVA-2013-18706 del 6/08/2013 ha stabilito l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in

sito", purché vengano rispettate le prescrizioni previste nel decreto stesso e nella Delibera della Giunta Regionale 1029/2013 che ne è parte integrante ed in particolare come previsto alla lettera a), punto 3 della delibera che "sia incaricato un tecnico, nominato d'intesa tra Comune di Caorso e Provincia di Piacenza, a spese di SO.G.I.N, per verificare la conformità delle opere a quanto approvato";

5. che con lettere ufficiali la Provincia di Piacenza (comunicazione PEC prot. Amministrazione Provinciale n. 67994 del 16/11/2015, ritrasmessa anche al Comune di Caorso e acquisita da SO.G.I.N con il prot. n. 71623 del 20/11/2015) ed il Comune di Caorso (comunicazione PEC del 1 ottobre 2015 acquisita da SO.G.I.N con il prot. n. 70859 del 17/11/2015) hanno indicato ARPAE nella persona del Dr. Roberto Sogni responsabile del CTR Radioattività ambientale di ARPAE Emilia-Romagna per lo svolgimento dell'incarico di tecnico di cui al punto precedente;
6. che viste le lettere di incarico di cui sopra, ARPAE ha redatto una proposta per lo svolgimento dell'incarico di cui alla Prescrizione lettera a), punto 3 della DGR n. 1029/2013, che ha trasmesso alle amministrazioni di cui sopra e in conoscenza alla Regione Emilia Romagna (prot. ARPAE n. PGRC/2015/009191 del 22/12/2015);
7. che il Comune di Caorso (comunicazione PEC prot. n. 1413 del 3/03/2016, registrata da SO.G.I.N con il prot. n. 13865 del 3/03/2016) e la Provincia di Piacenza (comunicazione PEC acquisita da SO.G.I.N con il prot. n. 14319 del 7/03/2016) hanno fornito condivisione della proposta in forma scritta.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo di Cooperazione ai fini della sua corretta qualificazione, interpretazione ed esecuzione.

Art. 2) Oggetto

SO.G.I.N intende disciplinare congiuntamente ad ARPAE rappresentata dal Dott. Giuseppe Biasini le attività oggetto di questo accordo, definirne il

corrispettivo massimo previsto e disciplinare le modalità di pagamento delle prestazioni contemplate. In particolare l'oggetto del presente accordo, conformemente con l'oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, si riferisce alle attività di verifica della conformità delle opere a quanto approvato, ove con il termine di "opere" si intendano le attività di ristrutturazione dei due Edifici Rifiuti Solidi a Bassa Attività (ERSBA) 1 e 2 e la trasformazione di parte dell'Edificio Turbina ad area di buffer provvisorio e stazione di trattamento e condizionamento rifiuti radioattivi.

Art. 3) Durata

Il presente Accordo di Cooperazione ha validità dal 2016 al 2020.

Qualora allo scadere del presente accordo non risultino concluse le attività di decommissioning descritte al paragrafo precedente si renderà necessaria una proroga espressa a seguito di ulteriore atto da parte di SO.G.I.N al nodo ARPAE di Piacenza.

Art. 4) Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte, in sede di esecuzione del presente Accordo di Cooperazione si impegna a:

- svolgere le attività di sua competenza con la massima cura e diligenza;
- tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

In particolare, SO.G.I.N dovrà:

- fornire i Progetti Particolareggiati autorizzati da I.S.P.R.A., documentazione di riferimento per verificare la conformità delle opere a quanto approvato;
- comunicare ad ARPAE la tempistica relativa allo svolgimento delle attività di adeguamento Edificio Turbina ad area buffer e Stazione Trattamento Rifiuti, nonché dei depositi ERSBA 1 e 2

In particolare, il dott. Sogni per conto di ARPAE dovrà:

- Effettuare visite/sopralluoghi presso la centrale di Caorso con frequenza mensile/bimestrale predisponendo relativo verbale, qualora non abbiano a

verificarsi ritardi/interruzioni all'avanzamento dei lavori previsti nei Progetti Particolareggiati SO.G.I.N autorizzati da I.S.P.R.A.;

– Predisporre una relazione semestrale/annuale sullo stato di avanzamento lavori e loro conformità con quanto approvato nei Progetti Particolareggiati SO.G.I.N autorizzati da I.S.P.R.A. Copia di tale relazione dovrà essere inviata a SO.G.I.N, contestualmente all'invio alle amministrazioni competenti (Comune di Caorso, Provincia di Piacenza, Regione Emilia Romagna)

Art.5) Oneri economici e Modalità di fatturazione

Per la realizzazione delle attività dettagliate nell'articolo 4, SO.G.I.N si impegna a corrispondere ad ARPAE, a titolo di mera rifusione dei costi sostenuti, un importo complessivo massimo di Euro 54.000, come da Computo Metrico Estimativo allegato, che fa riferimento ai costi orari previsti dal tariffario ARPAE vigente (DGR n. 2000 del 27/12/2011), in particolare:

- Euro 60,00 per ora per analisi documentale ;
- Euro 60,00 per ora per sopralluoghi;
- Euro 60,00 per ora per relazioni tecniche.

Eventuali attività di campionamento, preparazione, analisi saranno tariffate a seconda della matrice campionata/parametro analizzato fino alla concorrenza massima di Euro 10.000.

ARPAE emetterà fatture con periodicità annuale sulla base delle attività effettivamente svolte supportate da:

- verbali di sopralluogo firmati per accettazione;
- consegna delle relazioni tecniche ;
- dettaglio ore dedicate per analisi documentali e stesura relazioni;
- certificati d'analisi ritenuti necessari.

Le fatture, altresì, contrassegnate con gli estremi del presente Accordo dovranno:

- essere intestate a SO.G.I.N S.p.A.;
- essere inviate al seguente indirizzo: SO.G.I.N S.p.A, via E. Fermi 5/A 29012 Caorso PC oppure inviate telematicamente a ricezione.fatture@sogin.it

Si precisa che in caso di invio in forma telematica le fatture dovranno essere spedite singolarmente; pertanto nel caso di più fatture dovranno essere effettuati tanti invii quante sono le fatture;

I pagamenti delle fatture saranno effettuati con valuta fissa per il beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante accredito sul conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 000003175646

Istituto: UNICREDIT S.P.A. Via Ugo Bassi 1 – BOLOGNA

IBAN: IT25N0200802435000003175646

intestato a ARPAE Emilia Romagna – Via Po, n. 5 – Bologna - P.IVA e C.F. 04290860370

e con delega di operazioni a: BACCHI REGGIANI GIUSEPPE

Art.6) Riservatezza

Le Parti si impegnano ad adottare ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e la segretezza delle informazioni relative alle attività comunque connesse alla sottoscrizione ed alla esecuzione del presente Accordo di Cooperazione ed impedire la loro divulgazione a terzi, restando inteso che le Parti, comunque, non saranno ritenute inadempienti rispetto al presente obbligo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza di qualsiasi norma, regolamento o provvedimento emanato da pubbliche autorità aventi competenza sul presente Accordo di Cooperazione o sulle Parti in generale, fatta eccezione per le comunicazioni effettuate in violazione delle norme sul segreto di Stato, o per le informazioni dalla cui divulgazione possa derivare una lesione specifica ed individuata alla sicurezza nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali della Repubblica Italiana, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione.

Art.7) Comunicazioni tra le Parti

Nessuna variazione e/o modifica del Accordo di Cooperazione sarà valida a meno che non sia convenuta in forma scritta tra le Parti.

Le Parti convengono espressamente che tutte le comunicazioni, a qualsiasi titolo afferenti all'Accordo di Cooperazione, avranno effetto liberatorio rispetto agli obblighi di comunicazione solo ove indirizzate ai seguenti recapiti:

SO.G.I.N, Via Marsala 51/c, 00184 Roma;

ARPAE, Agenzia Protezione Ambiente ed Energia della Regione Emilia Romagna, Via XXI Aprile, 48 19100, Piacenza.

Art. 8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, con la sottoscrizione del presente Accordo di Cooperazione, entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i dati personali connessi con l'esecuzione del presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Tali dati saranno conservati per la durata di validità del presente Accordo di Cooperazione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 9) Controversie

Le Parti, consapevoli della possibilità che nel corso dell'esecuzione del presente Accordo di Cooperazione si possano verificare divergenze in ordine alla corretta interpretazione ed esecuzione delle singole clausole dell'Accordo, si impegnano a negoziare in perfetta buona fede e a fare tutto quanto ragionevolmente possibile, eventualmente facendosi anche reciproche concessioni, affinché tali divaricazioni interpretative e/o esecutive e loro eventuali conseguenze e criticità operative possano rapidamente trovare una soluzione bilateralmente condivisa in via amichevole e nel comune interesse delle Parti stesse. Nel caso di mancata definizione delle insorgende controversie, nei modi e nei termini di cui al comma

precedente ed entro un termine di trenta (30) giorni dal loro insorgere, ciascuna delle Parti sarà libera di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 10) Foro competente

Fermo restando il disposto dell'articolo 15, qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo di Cooperazione sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Piacenza.

Art. 11) Libera Negoziazione

Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che tutte le clausole del presente Accordo di Cooperazione, nessuna esclusa, sono state predisposte dai due contraenti che dichiarano esplicitamente di conoscerne il contenuto per averlo direttamente negoziato e di accettarlo incondizionatamente. Dette clausole, riportate in modo chiaro e comprensibile, sono il frutto della libera negoziazione tra le Parti intervenuta su un piano di assoluta parità contrattuale.

Art. 12) Divieto di cessione

Il presente Accordo di Cooperazione non potrà, pena invalidità, essere ceduto, ne totalmente né parzialmente, a terzi.

Art. 13) Decreto legislativo 231/2001

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo di Cooperazione, ARPAE è consapevole del fatto che SO.G.I.N ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Tale Modello è comprensivo di un Codice etico che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con il relativo Codice etico sono consultabili all'indirizzo "www.sogin.it". Nell'ipotesi in cui ARPAE, nell'esecuzione del presente Accordo di Cooperazione, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del Codice etico,

SO.G.I.N sarà legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

SO.G.I.N ha, altresì, istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

ORGANISMO DI VIGILANZA SO.G.I.N - c/o SO.G.I.N S.p.A.

Via Marsala 51 C, 00184 Roma.

E' sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare tali comportamenti difforni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, in data _____

Società Gestione Impianti Nucleari – SO.G.I.N SpA _____

ARPAE _____

		Computo Metrico	
		Incarico a Tecnico individuato da Comune di Caorso e Provincia PC per sorveglianza attività adeguamento depositi anni 2016 - 2020	

n° lavorazione	Rif.	DESCRIZIONE ESTESA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO DI RIFERIMENTO (P.U.R.) €	IMPORTO TOTALE €	Importo totale in lettere
1	Prot. Arpa	Numero massimo di h stimate per la redazione di n. 10 relazioni tecniche semestrali in rapporto con lo Stato di avanzamento dei Lavori e loro conformità con quanto approvato nei PP Sogin autorizzati da ISPRA	h	200	€ 60,00	€ 12.000,00	dodicimila/00
2	Prot. Arpa	Numero massimo di h stimate per l'effettuazione di n° 60 sopralluoghi con relativa redazione di verbali	h	600	€ 60,00	€ 36.000,00	trentaseimila/00
3	Prot. Arpa	Numero massimo di h stimate per l'intera durata della convenzione per Analisi documentale	h	100	€ 60,00	€ 6.000,00	seimila/00
4	Prot. Arpa	Importo massimo previsto per l'intera durata contrattuale, necessario per l'esecuzione di campionamenti ed analisi	val	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	diecimila/00
Importo complessivo massimo dell'accordo di cooperazione						€ 64.000,00	sessantaquattromila/00

N. Proposta: PDTD-2016-380 del 02/05/2016

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di "Accordo di cooperazione" tra SO.G.I.N. S.p.A. e ARPAE per la verifica di conformità delle opere a quanto approvato dal Ministero dell'Ambiente con Decreto DVA-2013-18706 del 6/8/2013.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 02/05/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
